

REPERTORIO N. 45.097 = RACCOLTA N. 5.393 = ALLEGATO "B"

S T A T U T O D E L L A A S S O C I A Z I O N E

"F O R U M S O L I D A R I E T A' "

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata "Forum Solidarietà".

L'associazione ha esclusivo fine di solidarietà, è priva di scopo di lucro, basa la propria attività sull'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri consociati.

L'associazione è costituita a norma e secondo i principi della legge 266/1991 e della legge della Regione Emilia Romagna 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché secondo le norme del Codice Civile.

La struttura dell'associazione é democratica.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede attualmente in Parma, Borgo Marodolo civico 11 (undici).

ARTICOLO 3 - SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

L'associazione ha lo scopo di organizzare, gestire, coordinare attività volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato, nonché la crescita delle realtà di volontariato esistenti.

Essa si propone in tal senso di fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano un'ottimale fruibilità ad ogni espressione del volontariato presente sul territorio.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione intende innanzitutto:

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività o progetti;
- offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione;
- sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sul volontariato locale, nazionale e internazionale;
- svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, del terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
- promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;
- promuovere e costituire al proprio interno coordinamenti d'area, in cui le associazioni che operano con finalità ed attività analoghe, possano creare spazi di lavoro comune;
- svolgere attività di raccordo tra le realtà del volontariato e le istituzioni pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle leggi 142/1990 e 266/1991 e dalla Legge Regione Emilia Romagna 12/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- svolgere, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, enti o istituti, iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione per il personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado per favorire la diffusione della "cultura della solidarietà" fra i giovani ovvero tutte le categorie della società civile;
- svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti di informazione (giornali, manuali, cd, videotape ed altro) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI

L'adesione alla associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta.

Possono associarsi tutte le associazioni di volontariato che:

- intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione in oggetto;
- siano costituite ed effettivamente operanti da almeno un anno;

- anche se non iscritte al registro regionale del volontariato, abbiano esclusivo fine di solidarietà, siano prive di scopo di lucro, basino la propria attività sull'apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri consociati;  
- che si riconoscono nei principi della legge 266/1991 e della legge della Regione Emilia Romagna 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.  
Le associazioni che hanno una rappresentanza o una struttura organizzativa territoriale (comunale o provinciale) aderiscono per il tramite di questa.

#### ARTICOLO 6 - AMMISSIONI DEGLI ASSOCIATI

La domanda di adesione deve essere presentata in forma scritta al comitato esecutivo che delibera al proposito.

Le iscrizioni decorrono dal giorno uno gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. In caso di rigetto della domanda, per gli stessi motivi previsti per il caso di esclusione, il comitato esecutivo è tenuto a fornire al diretto interessato motivazione scritta entro trenta giorni dall'avvenuto rigetto.

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto alle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

#### ARTICOLO 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dell'associazione, su proposta del Comitato Esecutivo, nei soli casi di accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o per altri gravi motivi; la deliberazione deve essere motivata in forma scritta.

L'associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

La decadenza si verificherà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa da parte del socio per due anni consecutivi, decorsi due mesi dal sollecito inviato dall'associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONE

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare, tramite proprio rappresentante o delegato, a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di contribuire attraverso i propri associati, direttamente, gratuitamente e spontaneamente, alle attività svolte dalla associazione;
- c) di essere eleggibile a cariche direttive, nella persona di un proprio rappresentante o delegato.

Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dalla associazione ai termini dell'articolo precedente:

- a) di partecipare insieme a tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare, di contribuire attraverso i propri associati, direttamente, gratuitamente e spontaneamente, alle attività svolte dalla associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dalla assemblea e dal comitato esecutivo;
- b) di pagare annualmente la quota tessera nella misura e nei termini fissati dall'assemblea;
- c) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative associative;

d) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'associazione. Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- i Revisori dei Conti.

Le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del mandato conferito.

#### ASSEMBLEA

##### ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Comitato Esecutivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

##### ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

La convocazione è fatta mediante avviso scritto od altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione entro quindici giorni dalla della prima convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Comitato Esecutivo ed ai Revisori dei Conti.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

##### ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria convocata per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria, convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente al medesimo organismo socio o a rappresentante di altro organismo socio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta da Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'espressione di astensione si computa come voto negativo.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria convocata per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### ARTICOLO 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota per alzata di mano.

Le votazioni aventi ad oggetto l'elezione alle cariche della associazione sono effettuate a scrutinio segreto: in questo caso il Presidente dell'assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'assemblea potrà, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, approvare un regolamento interno per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e della presentazione della candidature.

#### ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato esecutivo dopo averne determinato il numero;
- eleggere il collegio dei probiviri;
- eleggere il collegio dei revisori dei conti;
- determinare la programmazione della attività, anche su proposta del comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

#### COMITATO ESECUTIVO

##### ARTICOLO 15

Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea degli aderenti tra i soci degli organismi aderenti, ed è composto da cinque a undici membri.

Possono essere ammessi ai lavori del comitato, in qualità di esperti, osservatori esterni.

A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto.

Il comitato esecutivo può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione.

Il comitato nomina al proprio interno:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- un eventuale segretario con funzioni di supporto al presidente nella tenuta dei libri e della documentazione dell'associazione;
- un eventuale amministratore con il compito di tenuta della contabilità, di redazione dei bilanci, nella gestione del patrimonio dell'associazione;
- uno o più eventuali direttori per il coordinamento operativo dei singoli settori di attività dell'associazione.

Le mansioni e le responsabilità di queste figure sono definiti attraverso un regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea.

Il comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione (regolamento) da sottoporre all'assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali accompagnandoli con una relazione economica e sociale;
- attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- convocare prontamente l'assemblea per il rinnovo delle cariche nell'ipotesi in cui recesso, esclusione, decadenza, riguardino la maggioranza dei propri componenti;

- proporre all'assemblea dell'Associazione l'esclusione del socio, nei soli casi di accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o per altri gravi motivi.

L'assemblea può revocare il comitato esecutivo con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci. La stessa maggioranza è necessaria per revocare l'incarico a uno o più dei componenti il comitato.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del comitato esecutivo, gli altri provvedono a sostituirli purchè la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea, con i primi tra i non eletti o, in mancanza, con altri nominati dal comitato medesimo; i membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea che dovrà deliberare in merito alla ratifica della nomina dei sostituti.

#### ARTICOLO 16 - PRESIDENTE

Il Presidente è presidente dell'assemblea degli aderenti e del comitato esecutivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

In caso di necessità ed urgenza il presidente assume provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il comitato esecutivo può revocare la carica di presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza del comitato stesso.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### ARTICOLO 17

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal comitato esecutivo.

I Revisori dei Conti devono partecipare di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Comitato esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

##### ARTICOLO 18 - ELEZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni.

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra i non soci avuto riguardo alla loro competenza.

#### FINANZE E PATRIMONIO

##### ARTICOLO 19 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

##### ARTICOLO 20 - ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione;

b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del comitato esecutivo;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi;

g) da entrate derivanti nello svolgimento delle attività dell'associazione consentite dalla legge.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il trenta settembre di ogni anno.

##### ARTICOLO 21 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 22 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci.  
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione é tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### ARTICOLO 23 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### ARTICOLO 24 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno; per ogni esercizio é predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci devono restare depositati nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

#### ARTICOLO 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione o ad altre associazioni di volontariato con finalità analoghe, con preferenza per quelle operanti sul territorio in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

##### ARTICOLO 26

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati fra i non soci dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzioni.

I probiviri restano in carica comunque, anche oltre i tre anni, fino alla nomina di un nuovo collegio da parte dell'assemblea.

L'associazione e gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

#### ARTICOLO 27 - RINVIO

Per tutto quanto non é previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ivi comprese le norme previste in materia di funzionamento e gestione dei centri di servizio per volontariato di cui alla Legge 266/1991 ed alla Legge Regione Emilia Romagna numero 12/2005 e successive integrazioni e modifiche.

FIRMATO FRANCO PIZZAROTTI

----- MARIO ROSSI NOTAIO